



Il giudizio d'appello ha ad oggetto la sentenza emessa in data 7.3.2024 dal GIP presso il Tribunale di Milano, all'esito di giudizio abbreviato, nei confronti di:

VERRI Enrico, nato a Milano il 28.7.1990.

FRANZO Giovanni, nato a Monza il 3.12.2002.

IMPUTATI

del reato di cui all'art. 110 e 604 bis commi 1 e 3 CP, perché, in concorso fra loro, entrambi partecipi del Movimento Nazionalista e Socialista dei Lavoratori- N.S.A.B. - MLNS propagandavano idee fondate sulla superiorità e/o sull'odio razziale o etnico, anche incitando a commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali e/o religiosi, tramite volantini e tramite le piattaforme social, entrambi sui propri profili personali, in particolare svolgevano attività di propaganda pubblicando e/o rilanciando messaggi corredati da simboli riconducibili al Nazionalsocialismo, dal contenuto antisemita e discriminatorio, ostili alla "lobby ebraica" e inneggianti alla superiorità della razza bianca a rischio di estinzione ad opera di flussi immigratori incontrollati, sia con post online che richiamano la figura di Hitler con stralci dei suoi discorsi o che richiedono l'abolizione delle leggi Scelba e Mancino, che incitano alla divulgazione delle idee del nazionalsocialismo, anche condividendo i post on line, che invitano ad informarsi, a informare e combattere per il movimento nazionalsocialista e a non far il gioco dei potenti e con slogan del tipo: #stopwhitegenocide, Popolo, rialzati, combatti, risorgi; L'Europa e bianca ovvero che con numerosi manifesti e volantini a firma del Movimento N.S.A.B.-M.L.N.S. Movimento Nazional Socialista dei Lavoratori, incitanti la lotta, anche con scritte antisemite quali:

"siamo sempre stati perseguitati pur non avendo mai dato fastidio a nessuno, la "soluzione finale" era un piano per la nostra eliminazione fisica, dai campi di concentramento non si usciva vivi, venivamo trasformati in paralumi, bottoni e saponette. 6 milioni di morti sono ufficialmente documentati da testimoni oculari e da libri in vendita, tra una caciotta e un culatello, nelle aree di servizio autostradali. ", poi a seguire veniva riportata una immagine di Pinocchio con la scritta sul naso "made in Israel" e "ci credi ancora a quel che insinua Pinocchio? perché tutta questa paura degli studi revisionisti se non c'è 'nulla da nascondere?" o ancora

"compra italiano! boicotta i commercianti asiatici, padroni dell'economia a casa nostra"

"il modello USA è un fallimento clamoroso, e giunta l'ora di riprenderci ciò che è nostro",

"basta con le stronzate dei giornalisti, servi del sistema"

"la selvaggia invasione che l'Europa sta subendo non è frutto di migrazioni spontanee, ma fa parte di un piano designato molti anni fa da chi vuole distruggere ogni radice e ogni cultura"

"in Italia il potere politico non è soggetto alla volontà del popolo italiano, esso è detenuto attraverso i partiti e i sindacati di una casta chiusa di politicanti al servizio dell'imperialismo made in USA, del Vaticano, dei banchieri, del criminale stato di Israele e del grande capitalismo internazionale "

Fatto aggravato dall'essere stato, in parte, commesso fondandosi sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

Accertato Milano e Mariano Comense il 12 e il 15 aprile 2021.

Improcedibilità

- Sentenza di primo grado: 7.3.2024;



- Termine per le motivazioni: 15 giorni;
- Termine di improcedibilità previsto dal regime provvisorio per gli appelli presentati entro il 31.12.2024 ex art. 2, commi 4 e 5 l. 134/2021: 3 anni;
- Termine di improcedibilità: 7.3.2024 + 3 anni + 15 giorni + 90 gg = 20.6.2027

Tempestività dell'atto d'appello.

- Termine per l'impugnazione: sentenza di condanna del 7.3.2024 + 15 giorni per il deposito delle motivazioni + 30 gg ex art. 585 lett. b) c.p.p. → 21.4.2024
- Deposito atto di appello: 17.4.2024

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1. La sentenza impugnata

Con sentenza n. 811/24 del 7.3.2024, all'esito del giudizio abbreviato, il GIP presso Tribunale di Milano ha condannato VERRI Enrico e FRANZO Giovanni alla pena di **anni uno e mesi quattro di reclusione**, oltre al pagamento delle spese processuali.

Il GIP presso il Tribunale di Milano ha, altresì, disposto la confisca e la distruzione di quanto in sequestro.

La pena è stata così determinata:

- pena base, calcolata in base alla cornice edittale prevista dall'ultimo comma dell'art. 604 bis c.p., anni due di reclusione;
- ridotta per il rito prescelto nella pena finale di anni uno e mesi quattro di reclusione;

Acquisito il fascicolo del PM in ragione della scelta del rito, il giudice di primo grado ha ricostruito i fatti nei seguenti termini.

Il presente procedimento trae origine da un'attività di iniziativa della Digos di Milano avviata nel 2020, nell'ambito della quale gli operanti si imbattevano nelle attività propagandistiche del NSAB-MLNS, vale a dire il Movimento Nazionalsocialista dei Lavoratori, gruppo di ispirazione nazista attivo nella diffusione di messaggi xenofobi ed antisemiti, già sottoposto ad indagine negli anni 2014 – 2017.

Dall'analisi dei profili *social* (Instagram, Facebook e il russo VKontakte) degli utenti coinvolti, spiccavano per l'intensa attività propagandistica dall'esplicito tenore discriminatorio - inneggianti ora alla superiorità della razza bianca, ora al nazismo Hitleriano – le pagine *social* di Verri Enrico e Franco Giovanni.

In data 15 aprile 2021, pertanto, gli agenti decidevano di eseguire una perquisizione domiciliare presso le abitazioni degli odierni imputati con esito positivo: venivano trovati in possesso di volantini e locandine siglati NSAB-MLNS, contenenti le stesse immagini condivise *on-line* sui profili *social* monitorati dagli inquirenti, immediatamente sottoposti a sequestro, unitamente ad alcuni dispositivi informatici nella disponibilità degli imputati.

Mediante accertamento tecnico sui dispositivi informatici in sequestro, è stato possibile reperire alcune cartelle predisposte da Franco, contenenti *file* catalogati per argomento, tutti afferenti contenuti simili a quelli sopra elencati.

Quanto a Verri, venivano individuate due cartelle dal titolo emblematico, vale a dire "propaganda" e "VK pubblicati".



Veniva estrapolato, inoltre, un messaggio telefonico con cui Verri sollecitava Franzo a pubblicare dei contenuti su "terza posizione", in quanto egli era provvisoriamente impossibilitato a connettersi a Internet.

Il giudice di primo grado, pertanto, ha ritenuto la riferibilità dei fatti contestati agli odierni imputati, non solo perché gli operanti, nel corso del suddetto monitoraggio, sono riusciti a risalire ai loro profili, ma anche perché gli stessi non hanno mai negato gli addebiti loro ascritti, ed anzi hanno rivendicato la loro attività propagandistica, come si evince dalle memorie dai medesimi sottoscritte personalmente nel corso delle indagini preliminari, ed inoltrate alla Procura della Repubblica in sede per sollecitare l'archiviazione del presente procedimento.

Franzo Giovanni, peraltro, in sede di dichiarazioni spontanee rese il 15.4.2021, vale a dire in occasione delle perquisizioni domiciliari, affermava testualmente: *"La mia propaganda si è limitata a qualche pubblicazione di post sulle piattaforme social, quali VK, sul profilo Nazionale Socialisti Italiani, Instagram, e rare distribuzioni di volantini nelle cassette postali..."*, dichiarazione dal chiaro tenore confessorio.

§2. I motivi d'appello

Avverso la predetta sentenza interpone appello il difensore di fiducia degli imputati, formulando i seguenti motivi di gravame.

Con il **primo motivo** di appello, la difesa chiede l'assoluzione degli imputati per insussistenza del fatto, in quanto le condotte contestate agli appellanti sarebbero prive di rilevanza penale.

A parere del difensore, inoltre, la motivazione della sentenza gravata incorrerebbe in un errore valutativo nella parte in cui il contenuto antisemita dei volantini detenuti dagli imputati verrebbe desunto dalla sola appartenenza al NSAB – movimento politico ispirato a principi razzisti secondo il giudice di primo grado.

La difesa, invero, evidenzia che nello Statuto del Movimento non vi è alcun riferimento alla superiorità di una razza rispetto ad un'altra con l'intento di alimentare l'odio razzista o antisemita.

A sostegno di ciò, la difesa, richiamando precedenti giurisprudenziali che hanno trattato fatti analoghi (Cass. sent. 36906/2015 e sent. 1035/2020 della Corte di Appello di Milano), evidenzia che occorre distinguere tra il diritto di espressione e la volontà di limitare i diritti civili altrui, essendo solo quest'ultima una condotta rilevante dal punto di vista penale.

Con il **secondo motivo**, sulla scorta di tale principio, la difesa evidenzia l'irrilevanza della diffusione delle immagini di Hitler ad opera degli imputati e del post asseritamente negazionista riconducibile a Verri.

Con il **terzo motivo** di appello, la difesa sostiene l'assenza di prova che tra il materiale sequestrato sia rinvenibile l'intento di negare la Shoah, non potendosi ciò dedurre dalla mera appartenenza al movimento NSAB;

con il **quarto motivo di appello**, la difesa chiede l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 604 bis comma terzo c.p., in quanto i contenuti ritenuti razzisti e antisemiti sequestrati non sarebbero mai stati pubblicati; il difensore, pertanto, evidenzia l'insussistenza della circostanza aggravante in assenza del pericolo di diffusione di tale materiale, che è sempre rimasto nella sola disponibilità degli imputati.



Con il **quinto motivo** di appello, la difesa invoca l'applicazione dell'art. 21 della Costituzione degli art. 10 e 17 CEDU, rivendicando il diritto degli imputati di esprimere pubblicamente le proprie idee politiche;

con il **sesto motivo di appello**, il difensore si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche che avrebbero potuto adeguare la pena inflitta alla personalità degli imputati, tenuto conto del comportamento collaborativo tenuto, oltre al loro stato di incensuratezza.

La difesa, peraltro, rileva l'erronea motivazione sul punto, atteso che il Giudice di primo grado avrebbe negato le circostanze attenuanti generiche e la sospensione condizionale per la mancanza di resipiscenza ascrivibile agli imputati.

Nelle conclusioni la difesa chiede:

- l'assoluzione degli imputati perché il fatto non costituisce reato o con altra formula ritenuta di giustizia;
- in subordine, previa esclusione della circostanza aggravante contestata, concessione delle circostanze attenuanti generiche e sospensione condizionale della pena.

§3. L'udienza

Con decreto, ritualmente notificato a tutte le parti, è stata fissata l'udienza davanti alla Corte d'Appello, svoltasi alla presenza dell'appellante FRANZO; esaurita la relazione, il Procuratore Generale ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, mentre la difesa si è riportata ai motivi d'appello; indi, la Corte ha pronunciato sentenza con lettura del dispositivo.

§4. La decisione della Corte

4.1 Sono infondati i primi quattro motivi di appello relativi alla sussistenza materiale del reato anche nella forma aggravata, risultando invece parzialmente fondato il **quinto motivo** limitatamente alla riconducibilità dell'aggravante all'imputato FRANZO.

i. Si premette **in fatto** ciò che non è contestato, e cioè che, il 12.4.2021, operanti della DIGOS svolsero un monitoraggio dei profili *social* (Instagram, Facebook e il russo VKontakt), tra gli altri, degli odierni imputati, da cui emergeva una intensa attività di propaganda dell'attività del gruppo NSAB-MLNS movimento Nazionalsocialista dei Lavoratori) coinvolto già in passato in attività propagandistiche di idee xenofobe e razziste, aderenti a quelle – richiamate – del partito nazionalsocialista hitleriano.

I due imputati, VERRI quale storico militante del movimento, e FRANZO quale nuovo aderente, risultavano particolarmente attivi nella diffusione di immagini incitanti alla lotta e all'allineamento al pensiero nazionalsocialista, richiamando la figura di Hitler con stralci dei suoi discorsi, chiedendo l'abolizione delle leggi Scelba e Mancino, invitando alla divulgazione delle idee propagate dal predetto movimento NSAB.

All'esito di una perquisizione domiciliare, il 15.4.2021, venne rinvenuto a casa di VERRI materiale propagandistico del medesimo tenore, ed in particolare numerosi volantini contenenti in parte le espressioni indicate nell'imputazione, ed altre di analoga portata. Inoltre, un PC portatile poi analizzato, e una felpa con una svastica al centro.

A casa di FRANZO, oltre a diversi *device* elettronici, una fascia rossa con svastica nera, un ritratto di Hitler incorniciato, e volantini analoghi a quelli ritrovati nell'abitazione di VERRI.



L'esame dei dispositivi elettronici (v. annotazione dell'8.10.2021) condusse ad individuare diverso materiale di natura propagandistica suddiviso in cartelle, parte del quale già oggetto di pubblicazione sui profili *social* esaminati.

ii. Si tratta, all'evidenza, di circostanze non in discussione, lamentando piuttosto la difesa **il rilievo penale della condotta**.

Preliminarmente, osserva l'appello che alcune delle frasi riportate nell'imputazione e contenute nel materiale sequestrato o nei *post* pubblicati ("*compra italiano! boicotta i commercianti asiatici, padroni dell'economia a casa nostra*" "*il modello USA è un fallimento clamoroso, e giunta l'ora di riprenderci ciò che è nostro*", "*basta con le stroncate dei giornalisti, servi del sistema*" "*la selvaggia invasione che l'Europa sta subendo non è frutto di migrazioni spontanee, ma fa parte di un piano designato molti anni fa da chi vuole distruggere ogni radice e ogni cultura*" "*in Italia il potere politico non è soggetto alla volontà del popolo italiano, esso è detenuto attraverso i partiti e i sindacati di una casta chiusa di politicanti al servizio dell'imperialismo made in USA, del Vaticano, dei banchieri, del criminale stato di Israele e del grande capitalismo internazionale*") non presentano alcuna connotazione razzista né discriminatoria, trattandosi di mera espressione di idee politiche o di politica economica.

Analogamente, altre espressioni simili a quelle impresse sui volantini o nei messaggi veicolati attraverso i *social* (l'accostamento tra soggetti di colore e vendita di stupefacenti, Lincoln circondato da denaro, donna e bambino rom sporchi e pronti a rubare ed altri indicati nell'appello), sarebbero già state oggetto di pronuncia liberatoria dalla Corte di appello di Milano e dalla Corte di cassazione che ne hanno sancito l'irrelevanza penale in assenza di connotazione discriminatoria o razzista. Stigmatizza pertanto il difensore la decisione del giudice di primo grado che ha ricondotto la natura illecita delle espressioni all'appartenenza degli imputati al Movimento NSAB dal cui Statuto, nonché dal Programma Nazionale, non emerge alcun accenno alla superiorità di una razza sull'altra né l'intenzione di comprimere i diritti di appartenenti ad altre razze o etnie, né alcun incitamento all'odio razziale o etnico.

Sostiene ancora la difesa che neppure la pubblicazione di immagini di Hitler può concorrere a configurare la fattispecie in esame, trattandosi di condotta priva di rilievo penale se non *de lege ferenda*.

Infine, sottolinea, vi sarebbe un unico *post*, peraltro riconducibile al solo VERRI, che è stato interpretato in senso negazionista ("*chissà se in futuro gli alberi avranno diritto ad una giornata della memoria per il loro vero e documentato olocausto*"), evidenziando la natura equivoca del termine *olocausto* ben riferibile ad altri genocidi come ad esempio quello armeno.

In ogni caso, il materiale negazionista ritenuto tale dal giudice di primo grado non è mai stato pubblicato dagli imputati, restando confinato nel chiuso delle rispettive abitazioni, circostanza che deporrebbe nel senso di una deliberata scelta di non diffonderlo; sicché, difetterebbe il requisito del pericolo richiesto dalla norma, con conseguente insussistenza dell'aggravante di cui al terzo comma dell'art. 604bis c.p.

In chiusura, il difensore stigmatizza la lettura eticizzante della norma compiuta nella sentenza impugnata, invocando in favore degli appellanti il diritto alla libertà di opinione tutelato dall'art. 10 CEDU.

iii. Le argomentazioni difensive colgono solo in parte nel segno.

Occorre premettere che la corte ha operato una selezione del materiale analizzato dalla Digos, circoscrivendo pertanto il perimetro della rilevanza penale a quei contenuti effettivamente rientranti



nell'alveo della punibilità dell'art. 604bis c.p., pur senza darne atto in dispositivo, attesa l'ampiezza della formulazione dell'imputazione che, solo a titolo esemplificativo, cita alcuni dei messaggi veicolati dagli imputati.

Tuttavia, per meglio analizzare la fattispecie concreta, occorre necessariamente muovere dai principi di diritto che regolano la normativa in esame e quindi individuare **gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 604bis c.p.**

In linea generale, si osserva che si tratta, come è noto, di disposizione introdotta con l'art. 7 comma I lett. c) D.Lvo n. 21/2018, che, abrogando l'art. 3 l. 354/1975, ne ha interamente riprodotto il contenuto unitamente alla circostanza aggravante del comma 3bis come in ultimo modificata nel dicembre del 2017.

La disposizione in esame si inserisce nell'ambito della legge di ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, firmata a New York il 7.3.1966, e più precisamente nell'art. 3 di detta legge. L'obiettivo era quello di intensificare il contrasto alle attività discriminatorie, fino a rendere rilevante anche la negazione di crimini internazionali.

Il fulcro della disposizione in esame, che ha visto nel tempo una serie di modifiche in senso estensivo, (aggiungendosi all'originaria punizione della mera diffusione di idee fondate sulla superiorità o l'odio razziale, anche l'intolleranza e il pregiudizio religioso e quindi la discriminazione fondata sull'etnia) è rappresentato dall'elemento oggettivo della condotta che, con la riforma del 2006, è stato ricondotto alla attività di *propaganda* in luogo dell'originaria *diffusione*, di tenore chiaramente restrittivo.

Nell'elaborazione giurisprudenziale, infatti, la propaganda, a differenza della diffusione, presuppone che ci sia una costante propagazione di idee finalizzata ad uno scopo, ovvero un'azione che persegue l'obiettivo di influenzare e persuadere gli altri in modo da orientarne la volontà.

Già la Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 87/1966, aveva statuito che *"la propaganda non si identifica perfettamente con la manifestazione del pensiero; essa è indubbiamente manifestazione, ma non di un pensiero puro e astratto quale può essere quello scientifico, didattico, artistico o religioso, che tende a far sorgere una conoscenza oppure a sollecitare un sentimento in altre persone. Nella propaganda, la manifestazione è rivolta e strettamente collegata al raggiungimento di uno scopo diverso, che la qualifica e la pone su un altro piano"*; nello stesso senso, la Corte di Cassazione ha affermato a più riprese che *"propagandare un'idea (...) significa divulgarla al fine di condizionare o influenzare il comportamento o la psicologia di un vasto pubblico in modo da raccogliere adesioni intorno all'idea propagandata"*¹.

In tale ottica ricostruttiva è stato ritenuto integrare il reato *"l'adesione ad una comunità virtuale caratterizzata da vocazione ideologica neonazista, avente tra gli scopi la propaganda e l'incitamento alla discriminazione e alla violenza per motivi razziali, etnici o religiosi e la condivisione, sulle bacheche delle sue piattaforme social, di messaggi di chiaro contenuto negazionista, antisemita e discriminatorio per ragioni di razza, attraverso l'inserimento di "like" e il rilancio di "post" e dei correlati commenti, per l'elevato pericolo di diffusione di tali contenuti ideologici tra un numero indeterminato di persone derivante dall'algoritmo di funzione dei "social network", che aumenta il numero di interazioni tra gli utenti"*²; così come rientra nell'alveo della punibilità la condotta di affissione di manifesti sui muri della città inneggianti alla superiorità della razza bianca³.

¹ *Ex pluribus* CAss. Sez. 5 -, Sentenza n. 32862 del 07/05/2019 Rv. 276857 - 01

² Cass. Sez. 1, n. 4534 del 06/12/2021, dep. 2022, Governatori, Rv. 282504

³ Cass. Sez. 4, Sentenza n. 41819 del 10/07/2009 Rv. 245168 - 01



Oggetto di propaganda devono quindi essere idee discriminatorie fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, intendendosi per *discriminazione* un atteggiamento teso a negare condizioni di parità sociale in danno di persone che possiedono specifici connotati riferibili alla razza, all'orientamento religioso, all'orientamento sessuale, al credo religioso, all'origine etnica.

Già nel 2003 l'OSCE (Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa), aveva elaborato una definizione dei c.d. *hate speeches* (discorsi d'odio) come manifestazioni di pensiero che esprimono disprezzo nei confronti di individui appartenenti a determinate categorie o nei confronti di determinate categorie di persone.

La nozione di *discriminazione* è inoltre descritta dal punto di vista normativo nell'art. 1 della Convenzione di New York, secondo il quale essa “*sta ad indicare ogni distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine etnica, che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale o in ogni altro settore della vita pubblica*”.

Nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la discriminazione è descritta in modo assai generico e ampio: essa consiste infatti nel “*trattare in modo differente, salvo giustificazione oggettiva e ragionevole, persone che si trovano in situazioni comparabili*”⁴. Il fondamento della nozione fornita dalla Corte di Strasburgo è costituito dall'art. 14 della Convenzione dei diritti dell'uomo, il quale afferma che il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione.

Nell'ordinamento italiano, una nozione di discriminazione pressoché identica viene fornita dall'art. 43 d.lgs. 286/1998 (Testo unico sull'immigrazione), sia pure in esclusiva correlazione alla normativa in cui tale disposizione è collocata:

“*Ai fini del presente capo, costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica*”.

Nell'elaborazione giurisprudenziale di legittimità si è ad esempio affermato che, quando si parla di “*sentimento di avversione o di discriminazione fondato sulla razza, l'origine etnica o il colore*”, ci si riferisce a “*un sentimento immediatamente percepibile come connaturato alla esclusione di condizioni di parità*”⁵; definendo la discriminazione come un “*pregiudizio manifesto di inferiorità di una sola razza*”⁶. E' stato altresì precisato che un tale sentimento deve presentarsi “*idoneo a determinare il concreto pericolo di comportamenti discriminatori, e non (da) qualsiasi sentimento di generica antipatia, insofferenza o rifiuto riconducibile a motivazioni attinenti alla razza, alla nazionalità o alla religione; la "discriminazione per motivi razziali" è quella fondata sulla qualità personale del soggetto, e non - invece - sui suoi comportamenti*” (In applicazione del principio, la

⁴ CEDU, Willis c. Regno Unito, ric. n. 36042/97, par. 48. Si veda anche CEDU, Zarb Adami c. Malta, ric. n. 17209/02, par. 71.

⁵ Cass., Sez. V, 28 gennaio 2010 (dep. 25/03/2010), n. 11590, Rv. 246892

⁶ V. Cass., Sez. V, 28 dicembre 2009 (dep. 28/12/2009), n. 49694, Rv. 245828



Corte ha riqualficato ai sensi della disposizione indicata la condotta del ricorrente, parlamentare europeo che, nel contesto di una trasmissione radiofonica, aveva commentato l'incontro avvenuto tra il Presidente della Camera dei deputati ed esponenti delle comunità Sinti e Rom, attribuendo a questi ultimi *"una certa cultura tecnologica dello scassinare gli alloggi della gente onesta"* e una tendenziale avversione per il lavoro, e giustificando come *"un riflesso pavloviano dettato da un'esperienza secolare"* l'istinto di *"di mettere mano alla tasca del portafogli per evitare che te lo portino via")*⁷.

Analogamente, sono state ritenute di natura discriminatoria scritte del seguente tenore: *"No ai campi nomadi. Firma anche tu per mandare via gli zingari"* (Fattispecie in cui la Corte di appello, quale giudice del rinvio, era stata chiamata a stabilire se il pregiudizio razziale, fondato sul convincimento che tutti gli zingari sono ladri, costituisse - tenuto conto delle circostanze temporali ed ambientali nelle quali è stato espresso - un'idea discriminatoria fondata sulla diversità e non sul comportamento)⁸.

In linea generale, pertanto, la nozione di discriminazione in specie quella etnica o razziale, rilevante ai fini che qui interessano, si richiama al sentimento di superiorità della razza di appartenenza e, specularmente, di inferiorità della razza o dell'etnia cui la condotta è rivolta.

iv. **L'aggravante di cui al terzo comma dell'articolo in esame** prevede che le idee diffuse abbiano ad oggetto la negazione o minimizzazione della Shoah, e che la condotta non si limiti alla propaganda, all'incitamento a commettere, o alla commissione di altri reati, ma determini anche un *pericolo di diffusione* delle idee negazioniste.

L'espresso riferimento al *negazionismo*, come specifica declinazione della discriminazione, è stato inserito nella fattispecie incriminatrice dalla legge 16 giugno 2016, n. 115 in adempimento di precise indicazioni del Consiglio d'Europa, concetto che rimanda ad un atteggiamento di minimizzazione, o di scetticismo, o addirittura di rifiuto nei riguardi di verità storiche aventi ad oggetto casi eclatanti di discriminazione, spesso anche con l'impiego della violenza, in danno di determinate comunità etniche, religiose; specularmente assume rilievo l'atteggiamento di vera e propria "apologia" di condotte discriminatorie legate a determinate vicende storiche. I casi storicamente più eclatanti di negazionismo riguardano le posizioni assunte, in sede politica o culturale, nei riguardi dell'Olocausto e della *Shoah*.

Del resto, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto non in contrasto con l'articolo 10 della CEDU la sanzione imposta dagli ordinamenti degli Stati membri del Consiglio d'Europa all'espressione di opinioni offensive della memoria e dell'identità dei sopravvissuti dell'Olocausto, ammettendo che siano poste limitazioni alla libertà di espressione tutelata dalla norma, qualora necessarie in una società democratica, proprio perché la libertà di espressione comporta doveri e responsabilità.

Si consideri, per esempio, la sentenza sul caso Peta Deutschland contro Germania dell'8 novembre 2012, in cui la Corte EDU ha ritenuto che una campagna d'opinione - lanciata da un'associazione per la tutela dei diritti degli animali, nella quale si equiparava la tortura e la strage di animali a quella di persone umane e nella quale entrambe venivano definite "olocausto" - non fosse tutelata dall'articolo 10 della CEDU.

Ancora, di particolare rilievo la sentenza Garaudy contro Francia del 1998, in cui la Corte ha dichiarato irricevibile la richiesta presentata dal ricorrente (autore di un libro in cui propugnava tesi

⁷ V. Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 32862 del 07/05/2019 Ud. (dep. 22/07/2019) Rv. 276857 – 01.

⁸ V. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 41819 del 10/07/2009 Ud. (dep. 30/10/2009) Rv. 245168 - 01.



negazioniste), ritenendo possibile per gli Stati, in presenza di certe condizioni, una limitazione della libera manifestazione del pensiero. Ha invece individuato una categoria di «*fatti storici chiaramente stabiliti*» - come l'Olocausto - e una categoria di fatti rispetto ai quali «*è tuttora in corso un dibattito tra gli storici circa come sono avvenuti e come possono essere interpretati*»; rispetto ai primi, la Corte EDU ha escluso l'operatività della garanzia dell'art. 10 CEDU qualora il discorso revisionista o negazionista abbia come obiettivo non tanto di rimettere in discussione l'Olocausto, ma piuttosto quello (inaccettabile) di riabilitare il regime nazionalsocialista e, di conseguenza, accusare di falsificazione storica le stesse vittime di questo regime. Affermazioni di questo genere, secondo la Corte, «*mettono in discussione i valori che fondano la lotta contro il razzismo e l'antisemitismo e sono tali da turbare gravemente l'ordine pubblico. Offendendo i diritti altrui, questi comportamenti sono incompatibili con la democrazia e con i diritti umani e i loro autori perseguono obiettivi, quali quelli vietati dall'art. 17 CEDU*». In conclusione, tali affermazioni negazioniste non rientrano nella tutela dell'art. 10 CEDU e contrastano con i valori fondamentali della Convenzione di giustizia e pace che sono espressi nel Preambolo.

Ugualmente rilevante è la vicenda che ha formato oggetto della sentenza della CEDU nel caso *Perinçek c. Svizzera* del 17 dicembre 2013: il ricorrente Dob Perinçek era stato condannato dal Tribunale federale svizzero per le sue affermazioni a proposito dei crimini commessi nel 1915 dall'Impero ottomano contro il popolo armeno (il ricorrente non aveva negato tali crimini, ma aveva sostenuto che non si trattasse di genocidio e che si trattasse di uno sterminio giustificato da ragioni belliche). Il codice penale svizzero prevede espressamente come reato (art. 261-bis, 40 alinea) la condotta di chiunque, pubblicamente, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia o religione o, per le medesime ragioni, disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l'umanità. La Corte EDU ha, in questo caso, adottato una decisione favorevole al ricorrente, sostenendo che la condanna subita da Perinçek per contestazione di crimini di genocidio o contro l'umanità è in contrasto con la libertà di espressione. Sul caso si è poi pronunciata, il 15 ottobre 2016, la Grande Chambre che ha confermato la violazione della libertà di espressione, di cui all'art. 10 CEDU; per tal via, si è osservato, la Corte di Strasburgo ha implicitamente avvalorato l'esclusività del riferimento alla sola *Shoah* del concetto di negazionismo, essendo solo l'Olocausto ebraico storicamente accertato e non discutibile.

Sulla scorta di tali principi, la Suprema Corte nazionale ha ritenuto integrata la suddetta aggravante nella condotta di «*distribuzione di volantini e l'affissione di manifesti nella pubblica via inneggianti alla superiorità della razza bianca contro la presenza del giudaismo in Europa, ispirati al nazionalsocialismo ed alla negazione dell'Olocausto ebraico, non potendo essere invocata la scriminante del diritto alla libera espressione del pensiero nella diffusione di asserzioni negazioniste o "revisioniste" del tutto avulse dalla critica e dall'analisi storica di fatti definitivamente accertati e documentati dalla comunità internazionale*»⁹.

Inoltre, nella condotta di chi esibisca una maglietta con il logo di Disneyland, modificato in quello di Auschwitzland, e con il profilo del castello delle favole modificato in quello dei cancelli del campo di concentramento, poiché *crea una associazione di immagini e concetti che è denigratoria dell'evento storico conosciuto come Shoah e, quindi, è comportamento astrattamente riconducibile alla fattispecie incriminatrice di cui all'articolo 604-bis, ultimo comma, del Cp, che punisce, in presenza di un concreto pericolo di diffusione, la cui sussistenza deve essere accertata dal giudice del merito, chi propaganda idee fondate «sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o*

⁹ Cass. Sez. 4, Sentenza n. 41819 del 10/07/2009 Rv. 245168 - 01



sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra» (la Corte, quindi, ha annullato senza rinvio la sentenza che aveva invece giudicato l'imputata - assolvendola - per il reato di cui all'articolo 2 del decreto legge 26 aprile 1993 - n. 122, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 1993 n. 205, e disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero, ravvisando la diversità del fatto accertato in giudizio rispetto a quello contestato)¹⁰.

v. Secondo giurisprudenza ormai consolidata, il **bene giuridico protetto** dalle norme incriminatrici in tema di discriminazione è la *dignità dell'uomo*, sulla cui base viene correntemente operato il bilanciamento fra beni di rilievo costituzionale: da un lato quello della libertà di manifestazione del pensiero ex art. 21 Cost.; dall'altro quello della pari dignità degli uomini, ex art. 3 Cost.

In particolare, la Cassazione, nella sentenza da ultimo citata, ha precisato che il bene giuridico protetto “non è costituito dall'ordine pubblico, il quale ha rilevanza indiretta, ma dalla tutela della dignità umana come risulta dalla nozione di discriminazione recepita dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 215 del 2003 nel quale si fa esplicito riferimento alla dignità della persona”¹¹.

D'altronde, gli artt. 604bis e 604ter c.p. sono inseriti nella Sezione 1bis, dedicata ai “delitti contro l'eguaglianza”, introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. i), d. lgs. 10 marzo 2018 n. 21 nell'ambito del Titolo XII del Libro secondo del Codice penale, dedicato ai reati contro la persona, al Capo III sui delitti contro la libertà individuale.

vi. Declinando i predetti principi ermeneutici al **caso in esame**, occorre distinguere anzitutto le condotte integranti *propaganda*, e, tra queste, quelle che abbiano propagandato idee *discriminatorie* e successivamente anche *negazioniste*.

Sotto il primo profilo, occorre rilevare la natura di reato di pericolo *concreto* della disposizione, che, presuppone la diffusività delle idee presso un numero indeterminato di persone e la concreta idoneità della condotta a trovare consensi nel pubblico, senza che sia peraltro necessario il raggiungimento dello scopo¹².

Nella specie, non vi è dubbio non solo che una tale esternazione sia avvenuta, ma anche che essa sia stata realizzata con ampia organizzazione di mezzi e strumenti (fisici e virtuali) tale non solo da rappresentare un serio e concreto pericolo di coagulare il consenso intorno alle idee propugunate, ma da lambire – per il contesto nel quale è maturata – anche la fattispecie associativa di cui al secondo comma.

E' pur vero che solo parte del materiale analizzato e sequestrato è stato portato all'esterno, ma *nulla quaestio* sulla natura propagandistica di esso: in ognuno dei messaggi pubblicati, attraverso *social network* di ampia diffusione, infatti, vi è l'invito ad aderire al Movimento e alla sua ideologia (e la circostanza non è contestata)¹³ sicchè chiara è l'attitudine al proselitismo.

Discute la difesa del contenuto discriminatorio del (ridotto) materiale pubblicato, inidoneo a suscitare sentimenti lesivi della dignità umana; ritiene invece il collegio non solo che tutte le pubblicazioni

¹⁰ Cassazione penale sez. I, 21/09/2023, n.49346

¹¹ La Corte di appello di Venezia, nella sentenza conclusiva del giudizio di rinvio, puntualizzava che la lesione della dignità umana nasceva, nella specie, dal ritenere gli zingari immeritevoli di permanere in quanto tali nel territorio comunale, e ciò poneva in gioco un'accezione della dignità umana che veniva lesa, nella specie, sotto il profilo della convinzione che vi siano razze umane superiori ad altre

¹² V. Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 39243 del 04/07/2024 Rv. 287131

¹³ A mero titolo esemplificativo, si vedano i post “aiutaci a diffondere materiale ribelle ed idee di libertà” che precisano anche il modo: mediante ripubblicazione sui *social*, stampa di volantini da inserire nelle cassette postali, diffusione del messaggio oralmente agli amici, e la chiosa “contattaci e scendi in campo”; “vieni con noi” “lotta con noi”.



siano permeate da un oggettivo sentire discriminatorio (*sub specie* di superiorità della razza bianca) – circostanza che sarebbe già di per sé sufficiente per la conferma della condanna - ma che ciò emerga in maniera evidente dal richiamo ai principi ispiratori del Movimento Nazionalsocialista e Socialista dei Lavoratori NSAB – MLNS, la cui appartenenza di entrambi gli appellanti costituisce una chiave interpretativa inoppugnabile dei loro comportamenti.

Tutti i messaggi veicolati attraverso i *social network* nonché il materiale di volantinaggio recano infatti la sigla del Movimento ben impressa, segno evidente di rivendicazione della predetta appartenenza e quindi chiaro rimando all'idea fondante del gruppo cui i propagatori invitano ad aderire.

Anzitutto risultano quindi di chiaro contenuto discriminatorio i *post* pubblicati sui profili *GiovaDERKAMPFER* e *giova_nsab* riconducibile a Giovanni FRANZO¹⁴: vi sono richiami alla *stirpe* con una frase di Dante Alighieri, riprodotta però su un'immagine contenente una svastica su cui è appoggiato un elmo; si richiama il programma del NSDAP (nient'altro che il partito nazista) riportandone uno stralcio sotto l'aquila germanica che regge la corona di alloro (simbolo riconosciuto del partito nazista)¹⁵; si riproduce una cartina stilizzata della terra, evidenziando l'inferiorità numerica della popolazione bianca con il commento “*se “diversità” significa questo non ti dice qualcosa?”* #STOPWHITEGENOCIDE #WHITELIVESMATTER”; si riproduce l'immagine di una coppia bianca e bionda con due bambini, l'uomo armato di spada e scudo, con alle spalle una svastica, e, sopra e sotto, la scritta: NOI DOBBIAMO ASSICURARE L'ESISTENZA DELLA NOSTRA GENTE....E UN FUTURO PER I NOSTRI BAMBINI accompagnata da simboli runici dell'iconografia nazista; si riproducono, ancora, sotto la scritta: ESSERE D'ESEMPIO, due immagini di guerrieri e navi vichinghe e l'immagine di Hitler con in mano una bandiera con svastica. All'invito a richiedere, leggere, diffondere materiali e programmi, si accompagna altresì quello ad informarsi sull'olocausto: “DOCUMENTATEVI TRAMITE FONTI ALTERNATIVE SU SCOTTANTI ARGOMENTI QUALI OLOCAUSTO, 5G E USURA”; ancora, nel cellulare di FRANZO sono state trovate foto di volantini affissi, analoghi a quelli a lui sequestrati, alcuni dei quali riportanti l'immagine di una donna che abbraccia un bambino sotto le scritte “STIRPE SUOLO IDENTITA” ed un sole al cui centro spicca una svastica rossa; altri, l'immagine della testa di un vichingo circondata dalle due S stilizzate a mo' di fulmine, evocanti il simbolo runico delle SS conosciuto a livello internazionale.

Sui profili di VERRI, si riproducono immagini di Hitler con stralci dei suoi discorsi ed inviti ad unirsi alla lotta e a diffondere materiale e idee sotto l'egida dell'aquila germanica e di un'iconografia che richiama i simboli runici adottati dalle SS naziste in varie fogge. Inoltre, l'immagine di un bambino con in mano il Mein Kampf di Hitler con la scritta “Sii D'ESEMPIO” (la S in foggia delle S stilizzate simbolo delle SS) “A NATALE FAI UN REGALO BELLO ORIGINALE E INTELLIGENTE” “STUPISCI CON UN “MEIN KAMPF”. Il volantino contiene anche la precisazione che si tratta di un'immagine goliardica perché il buon esempio (e cioè regalare il MEIN KAMPF) può essere dato tutti i giorni e non solo a Natale. Ancora, vi sono alcune immagini contenenti simboli runici inneggianti, tra gli altri alla STIRPE, tra cui una cartina d'Europa con la dicitura “L'EUROPA E' BIANCA”. Ancora, sul profilo *facebook*, è pubblicato un volantino che riproduce uomini neri rappresentati in maniera caricaturale, nell'atteggiamento di commettere reati di vario genere con la didascalia “DROGA, STUPRI, RAPINE, AGGRESSIONI, CRIMINALITA', DISOCCUPAZIONE,

¹⁴ Cfr. annotazione di p.g. del 15.4.2021 all.1

¹⁵ Cfr. sul punto, Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 39243 del 04/07/2024 Rv. 287131



METICCIATO...I POPOLI EUROPEI “RINGRAZIANO” CHI HA “REGALATO” TUTT QUESTO”.

Vi è poi un'immagine, denominata Alberi², pubblicata sul profilo *facebook* Enrico Libero che recita “CHISSA’ SE IN FUTURO GLI ALBERI AVRANNO DIRITTO AD UNA GIORNATA DELLA MEMORIA PER IL LORO VERO E DOCUMENTATO OLOCAUSTO?” Seguita da una serie di fotografie e vignette, tra cui le caricature di uomini dai tratti somatici ebrei e un fotomontaggio della nota scritta sormontante il cancello di Auschwitz nella quale, al posto della storica frase *Arbeit macht frei*, si legge la frase “LIES MAKE MONEY”.

Vi è poi la messaggistica scambiata tra i due, dalla quale si evince che l'attività di pubblicazione sui profili *social* era condivisa. Le conversazioni *whatsapp* sono sempre accompagnate da simbologia nazista (il numero 88 che chiude il messaggio).

Si tratta, all'evidenza, della divulgazione di immagini e simboli che evocano in maniera aperta e diretta l'ideologia nazista, che non può essere evidentemente ridotta alla politica economica (uguaglianza delle classi sociali, diritti dei lavoratori) pure programmaticamente espressa negli stralci dei discorsi di Hitler pubblicati. Essa è infatti accompagnata da una serie di proclami sulla necessità di difesa della razza bianca – *stirpe, suolo, identità* - dal “genocidio bianco” e dall’”invasione” degli stranieri (identificati nei “neri”, caricaturalmente rappresentati, che commettono ogni sorta di efferato delitto), mediante il richiamo agli ideali razzisti e suprematisti di matrice nazionalsocialista evocati dalla simbologia tristemente nota della croce uncinata (posizionata a difesa della famiglia bianca, la “nostra gente”), dell'aquila germanica (che stringe tra gli artigli la corona d'alloro che contiene la sigla del NSAB), delle SS (le Schutzstaffeln, squadre di protezione responsabili dell'attuazione della politica razziale della Germania nazista e della repressione politica, impiegate anche nei campi di concentramento e di sterminio).

Proprio con riferimento all'iconografia nazista, si è espressa recentemente la Suprema Corte, ritenendo integrato il reato aggravato di cui all'art. 604bis co. 3 c.p. nella condotta di esposizione sui cancelli della propria abitazione di un’*aquila riconducibile a quella usata, come emblema, del partito nazionalsocialista tedesco. Con un l'unica differenza che quella allocata sui cancelli dell'imputato, non aveva, tra gli artigli, la corona di alloro che cinge una svastica ma un serpente che si morde la coda (cd. uroboro)*, nonché di due triangoli “*simboli utilizzati dai nazisti per identificare e catalogare i prigionieri ristretti nei campi di concentramento*” in quanto “*prolungata esposizione, ostentata sulla pubblica via, per un rilevante lasso temporale del simbolo nazista dell'aquila, accostato a simbologia evocativa della classificazione, repressione e uccisione nei campi di concentramento nazista*”¹⁶.

Di chiaro tenore negazionista, infine, il *post* (pubblicato da VERRI) contenente il richiamo all’”*olocausto degli alberi*”, indicato come “*vero e documentato*” e meritevole di una “*Giornata della Memoria*”; in evidente sarcastica irridente contrapposizione con l'Olocausto degli ebrei, commemorato il 27 gennaio, la cui negazione è espressa icasticamente dalla rivisitazione dell'insegna del campo di concentramento di Auschwitz, trasformata nell'affermazione “*Lies make money*” (le bugie producono denaro).

E' nella stessa direzione il volantino (pubblicato ancora da VERRI) che invita a richiedere, leggere e propagandare il materiale nazionalsocialista del NSAB, oltre che a documentarsi “*tramite fonti alternative su scottanti argomenti quali olocausto, 5G e usura*”. Invito che presuppone quindi l'esistenza di verità storiche diverse ed alternative, appunto, a quella ufficiale sullo sterminio degli ebrei.

¹⁶ V. Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 39243 del 04/07/2024 Rv. 287131



L'analisi del materiale sin qui descritto non lascia adito a dubbi sull'intento negazionista e minimizzante: da un lato, invero, si paragona lo sterminio di milioni di ebrei all'abbattimento degli alberi, accostando la menzogna ai campi di sterminio; dall'altro, si propongono fonti di ricostruzione alternative del genocidio rispetto a quella storica e universalmente riconosciuta tutelata dalla norma.

Nessun dubbio può esservi in ordine al riferimento preciso alla Shoah, e non ad altri genocidi, come debolmente ipotizzato dalla difesa: inequivoco risulta invero il richiamo al campo di concentramento di Auschwitz contenuto nel primo volantino. Né, d'altra parte, nei *post* vi è alcun riferimento ad altri fenomeni storici che non siano quello che ha interessato gli ebrei.

E, d'altro canto, nelle memorie depositate, gli imputati rivendicano il diritto di propagandare tali idee, ribadendo la confutazione della verità storica; nella missiva inviata alla Procura della Repubblica di Milano, gli appellanti insistono nel sostenere che *“si fanno indagini solo su chi critica l'operato di certi Stati – e non l'etnia che vi appartiene – come se non fosse noto che certi numeri milionari relativi ai decessi si sono stabiliti a tavolino nel 1952, e subito coperti da norme di 12 Stati europei che impedivano di contestarli, salvo rischiare fino a 10 anni di prigione – quando il numero dei decessi ufficiale è stato stabilito nel 1977 e nel 1979 e pure tenuto segreto: il vero motivo del 1952 fu quello di garantire agli “pseudovincidelatori” un rimborso di guerra gigantesco, sia in denaro, sia in libertà di azione contro i tedeschi. Una montagna di denaro finita nelle tasche di chi era già il più ricco del mondo (...)”*; contestualmente, dopo avere fornito esegesi letterarie su alcuni dei volantini (ad es. il c.d. “stampato Pinocchio”, oggetto del processo più volte citato a carico del consociato Calì), già confutate dalla Suprema Corte, ipotizzano a loro danno una sorta di persecuzione della “Commissione Segre” (evidente riferimento alla senatrice Liliana Segre, superstita dell'Olocausto, citata come senatore *“non eletto dal Popolo ma proclamat(o) per alti meriti (per qualcuno di questi parlamentari non si è ancora capito quali siano stati questi “alti meriti” per la loro nomina”, e collegando l’“accanimento” della Digos al fatto che la Senatrice abiti “proprio a due passi dalla Questura di Milano”*).

Come detto, inoltre, tutto il materiale reca la sigla NSAB, oltre che richiami al sito nsab-mlns.org e all'indirizzo email nsab@hotmail.it.

Quali siano le idee “politiche” del Movimento è reso evidente dal resto del materiale individuato tanto nei dispositivi elettronici che in forma cartacea.

Nel pc di FRANZO sono state individuate cartelle variamente denominate (Enri, chiaramente riferito a VERRI, NSAB, HITLER) contenenti *file* in parte pubblicati, ed altri dall'analogo evidente rimando al nazismo e alla figura di Hitler; nel cellulare di FRANZO sono state individuate foto di volantini già affissi ed in parte ritrovati anche in cartaceo, oltre immagini di volantini (non pubblicati o affissi) dal chiaro contenuto antisemita: uno con scritta KEEP CALM AND EXTERMINATE JEWS sotto l'egida della svastica; uno con scritta *ABBIAMO PROVE CERTE SULL'ESISTENZA DELLE CAMERE A GAS. DAI CAMPI DI CONCENTRAMENTO NON SI USCIVA VIVI, 'SIAMO SEMPRE STATI PERSEGUITATI PUR NON AVENDO MAI DATO FASTIDIO A NESSUNO. LA 'SOLUZIONE FINALE ' ERA UN PIANO PER LA NOSTRA ELIMINAZIONE FISICA DAI CAMPI DI CONCENTRAMENTO NON SI USCIVA VIVI. VENIVAMO TRASFORMATI IN PARALUMI, BOTTONI E SAPONETTE*”. Poi a seguire l'immagine di Pinocchio recante la scritta sul naso *"MADE IN ISRAEL' E DI SEGUITO LA SCRITTA "CREDI ANCORA A QUEL CHE INSINUA PINOCCHIO? PERCHÉ TUTTA QUESTA PAURA DEGLI STUDI REVISIONISTI SE NON C'È NULLA DA*



NASCONDERE "¹⁷; un volantino con scritta *CHI DIRIGEVA LA TRATTA DEGLI SCHIAVI AFRICANI* con l'immagine di uno schiavo nero e di un ebreo caricaturale sorridente e l'elencazione di nomi di ebrei. Ancora, l'immagine della bandiera di Israele con la stella di David inserita in un simbolo rosso del divieto; quindi, un volantino che ricostruisce in chiave di menzogna la storia della famiglia di Anna Frank; la foto di una scritta su un muro: *GIUDAISMO CANCRO MONDIALE* accompagnata dalla sigla NSAB-MLNS; infine, una vignetta irridente sui criteri di calcolo degli ebrei morti ad Auschwitz ed altra che invita a non inchinarsi dinanzi "*alle bugie della religione delle camere a gas*" sotto la riproduzione di una camera a gas con un contatore, nella quale entrano ed escono ebrei che vengono evidentemente contati a ripetizione. Ancora, *file* di volantini inneggianti alla difesa della stirpe, contro la "*Lobby gay*", contro la "*sostituzione etnica e il meticcio*". Infine, *file* inneggianti a Hitler (riprodotto sotto la bandiera con svastica) e Mussolini ("*sempre con noi*") e alla simbologia nazista, e lo stesso FRANZO immortalato mentre si esibisce nel "*saluto romano*" con una fascia con svastica al braccio.

A casa di VERRI sono stati ritrovati volantini di vario tenore, alcuni oggetto di pubblicazione *online*, altri di affissione, altri invece solo in copia tra cui, in tre copie, volantini a colori con la scritta "*27 GENNAIO E 18 MARZO IMPERITURE MENZOGNE*" con un'immagine di Pinocchio e la sigla NSAB; 3 con la scritta "*SIAMO SEMPRE STATI PERSEGUITATI PUR NON AVENDO MAI DATO FASTIDIO A NESSUNO. LA 'SOLUZIONE FINALE' ERA UN PIANO PER LA NOSTRA ELIMINAZIONE FISICA DAI CAMPI DI CONCENTRAMENTO NON SI USCIVA VIVI. VENIVAMO TRASFORMATI IN PARALUMI, BOTTONI E SAPONETTE. 1 6 MILIONI DI MORTI SONO UFFICIALMENTE DOCUMENTATI DA TESTIMONI OCULARI E DA LIBRI IN VENDITA TRA UNA CACIOTTA E UN CULALELLO, NELLE AREE DI SERVIZIO AUTOSTRADALI*". Poi a seguire l'immagine di Pinocchio recante la scritta sul naso "*MADE IN ISRAEL' E DI SEGUITO LA SCRITTA 'CREDI ANCORA A QUEL CHE INSINUA PINOCCHIO? PERCHÉ TUTTA QUESTA PAURA DEGLI STUDI REVISIONISTI SE NON C'È NULLA DA NASCONDERE*".

A casa di FRANZO, materiale propagandistico analogo a quello rinvenuto nei dispositivi elettronici.

Sotto tale profilo, del tutto irrilevante risulta che il programma nazionale del Movimento non faccia aperto riferimento a idee di superiorità etnica o razziale, altrimenti si ricadrebbe senza dubbio nell'ipotesi di cui all'art. 604bis co. 2 c.p.

E tuttavia, il materiale analizzato (tanto quello oggetto di pubblicazione, che quello contenuto nei dispositivi elettronici che, infine, il materiale cartaceo) nella sua interezza rimanda all'ideologia del partito nazista attraverso richiami espliciti alla figura di Hitler e al nazionalsocialismo di matrice razzista.

Seppure quindi rientrano nella nozione più restrittiva di *propaganda* e *diffusione* solo i messaggi veicolati all'esterno tramite la rete, non vi è dubbio che tutto l'apparato documentale, sia materiale che virtuale, fornisca una chiave interpretativa anzitutto della predisposizione di mezzi strumentali alla più ampia diffusione: non appare invero credibile l'impostazione difensiva che pretende di confinare il materiale non pubblicato alla sfera privata degli appellanti; se ciò può valere per *gadget* o *memorabilia* di uso personale (la fascia con la svastica, il ritratto di Hitler), per il resto in senso contrario milita la circostanza che i volantini ritrovati nelle rispettive abitazioni – segnatamente quelli dal contenuto discriminatorio – fossero stampati in più copie, ed alcuni già dotati di nastro adesivo, altri, virtuali, contenuti in cartelle appositamente denominate "*Propaganda*", tanto da poterne inquadrare la detenzione nell'alveo del delitto tentato.

¹⁷ Sulla natura antisemita e negazionista del volantino in esame (il c.d. stampato Pinocchio) si è già pronunciata la Corte di cassazione con la sentenza indicata nella nota 3, che ha condannato per lo stesso reato un altro aderente al NSAB.



Altri corrispondevano a foto di volantini già affissi in luoghi pubblici, contenute nelle gallerie fotografiche dei dispositivi elettronici, segno inconfutabile della riconducibilità ai loro autori.

Pertanto, il richiamo del materiale oggetto di diffusione alle sigle e ai riferimenti del Movimento non lascia adito a dubbi sulla riconducibilità di tutto l'apparato propagandistico ad un progetto unitario di massima propagazione.

D'altro canto, la sentenza della Suprema Corte citata anche dalla difesa, che ha condannato uno degli appartenenti al Movimento per l'affissione, nel Giorno della Memoria, di uno dei volantini ritrovati anche agli appellanti dal chiaro contenuto antisemita, ha ritenuto che *“La specifica idoneità della condotta a costituire propaganda di idee discriminatorie e di negazione della Shoah”* fosse stata correttamente ancorata dal giudice del merito non solo al *“contenuto aberrante”* e alla *“stretta interrelazione tra il fatto e il Giorno della Memoria (istituito con L. 20 luglio 2000, n. 211)”* ma anche *“all'accertata (e non contestata) adesione del ricorrente alle idee discriminatorie (superiorità e difesa della razza ariana) e negazioniste dell'Olocausto ebraico, proprie del movimento Nazional Socialista sotto la cui egida si è svolta l'azione (i volantini riportano il logo del NSAB-MLNS)”*¹⁸.

Deve tuttavia osservarsi, con specifico riferimento ai manifesti negazionisti, che la propaganda vada ricondotta esclusivamente alla responsabilità di VERRI, che li ha pubblicati sui suoi profili *social*, mentre FRANZO, che pure certamente ne condivide l'ideologia sottesa, non vi è prova abbia contribuito alla diffusione nel caso specifico.

vii. Non può invocarsi - a discrimine dei contenuti corrispondenti alla fattispecie delittuosa - **la libertà di opinione e di parola di cui all'art. 21 Cost.**, vertendosi in materia di bilanciamento di interessi di rango costituzionale che hanno già trovato assetto definitivo nella incriminazione prevista dall'art. 604bis c.p.; la disposizione, come detto, non si imita a punire la mera espressione di opinioni di contenuto discriminatorio o negazionista, ma richiede una specifica offensività della condotta invero insita nella propagazione delle idee in maniera tale da indurre altri a condividerle così compromettendo il valore egualitario della dignità umana di cui all'art. 3 Cost..

Già nel 2008, la Corte di cassazione ha rigettato la questione di legittimità costituzionale della previgente normativa incriminatrice di cui alla L. 13 ottobre 1975, n. 654, art. 3, configurante ad avviso della difesa con la libertà di pensiero, affermando che il principio costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero di cui all'art. 21 Cost. non ha valore assoluto, ma deve essere coordinato con altri valori costituzionali di pari rango, in particolare col principio di cui all'art. 3 Cost., che consacra la pari dignità e la eguaglianza di tutte le persone senza discriminazioni di razza e in tal modo legittima ogni legge ordinaria che vieti e sanzioni anche penalmente, nel rispetto dei principi di tipicità e di offensività, la diffusione e la propaganda di teorie antirazziste, basate sulla superiorità di una razza e giustificatrici dell'odio e della discriminazione razziale. L'art. 21 Cost. deve essere temperato anche col rispetto degli obblighi internazionali, di cui all'art. 117 Cost. In questo quadro, evidenzia ancora la Corte, vincola il legislatore nazionale la Convenzione internazionale sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7.3.1966, in forza della quale tutti gli Stati contraenti devono tra l'altro - condannare ogni propaganda e ogni organizzazione che si ispiri a teorie basate sulla superiorità di una razza o di una etnia, o che giustifichino o incoraggino ogni forma di odio e di discriminazione razziale e devono dichiarare punibili dalla legge ogni diffusione e ogni organizzazione basate su siffatte teorie, tenendo conto, a

¹⁸ V. Cass., cit. in nota 3



tale scopo, dei principi formulati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (art. 4 della Convenzione)¹⁹.

Analogamente, si è affermato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 21 Cost., dell'art. 3, comma 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, che vieta la partecipazione, la promozione e la direzione di organizzazioni di ogni tipo aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, in quanto l'incitamento ha un contenuto fattivo di istigazione ad una condotta che realizza un *quid pluris* rispetto alla mera manifestazione di opinioni personali²⁰.

Ancora, più specificamente in relazione alla negazione o minimizzazione della Shoah, la sentenza della Suprema Corte più volte citata, ha sancito che non può essere invocata *“la scriminante del diritto alla libera espressione del pensiero nella diffusione di asserzioni negazioniste o “revisioniste” del tutto avulse dalla critica e dall'analisi storica di fatti definitivamente accertati e documentati dalla comunità internazionale”*²¹.

In sede europea, si rileva che in data 15 maggio 2023, la Grande Camera della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha pubblicato la sentenza relativa al caso Sanchez c. Francia, già oggetto, nel 2021, di una decisione resa in settembre 2021 dalla Quinta Sezione della stessa Corte.

Il ricorrente, ai tempi esponente politico del partito francese Front National (oggi Rassemblement National), era nel 2011 in corsa alle elezioni parlamentari per la circoscrizione di Nîmes. Egli era titolare di una pagina Facebook aperta, sulla quale alcuni utenti avevano postato commenti islamofobi, coi quali elencavano una serie di stereotipi sugli arabi ed esplicitamente associavano l'appartenenza alla religione musulmana all'adesione a modelli comportamentali criminali. Il ricorrente si era limitato a raccomandare agli utenti della sua pagina di moderare i toni al momento della formulazione dei post, senza tuttavia attivarsi onde rimuovere i commenti già pubblicati. Gli autori dei commenti venivano condannati dalle Corti interne a titolo di Istigazione all'odio o alla violenza nei confronti di un gruppo di persone individuato sulla base dell'etnia, della nazionalità, della razza o della religione (artt. 23 e 24 l. 29 luglio 1881, sulla libertà di stampa). La responsabilità veniva estesa al ricorrente — sulla base dell'art. 93-3 della legge 82-652 del 29 luglio 1982 — per non aver rimosso i commenti islamofobi nemmeno dopo averne avuto conoscenza. Il ricorrente contesta una violazione dall'art. 10 della CEDU, in quanto ritiene che la sua condanna in sede penale per i fatti descritti rappresenti una limitazione alla libertà d'espressione non “necessaria in una società democratica”.

Tale argomentazione, già rigettata nel contesto della pronuncia della Quinta Sezione, non trova il consenso della Grande Camera. Invero, i giudici di Strasburgo, non discostandosi dalla decisione assunta in precedenza, pur riconoscendo che la libertà d'espressione è strumento irrinunciabile per garantire la democraticità del dibattito politico e che dunque le autorità nazionali devono ispirarsi a particolare cautela al momento dell'imposizione di limitazioni a tale diritto, affermano altresì la necessità di rispettare l'eguale dignità di ogni essere umano e dunque di reprimere ogni forma di incitamento o giustificazione dell'odio fondato sull'intolleranza.

4.2 Infondato è il sesto motivo di appello

Non possono essere riconosciute le circostanze attenuanti generiche, sulle quali l'orientamento della giurisprudenza di legittimità è consolidato nel reputare che *«anche un solo elemento attinente alla*

¹⁹ V. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 37581 del 07/05/2008

²⁰ V. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 31655 del 24/01/2001 Rv. 220022

²¹ V. cass cit. in nota 3



personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente»²² e che, pertanto, «non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.»²³.

Peraltro, le attenuanti in esame possono legittimamente essere negate anche in presenza di elementi favorevoli se il giudice, anche implicitamente, non li consideri preponderanti o comunque tali da legittimarne il riconoscimento, ritenendo di dare prevalenza ad elementi di opposta significazione e di predominante rilievo²⁴.

Appare infine opportuno rammentare che non vi è alcun obbligo, per il giudice, di giustificare sotto ogni profilo l'affermata insussistenza dei presupposti per l'applicazione delle attenuanti generiche, e che si impone semmai una compiuta motivazione circa il loro riconoscimento (in sé mai scontato né presunto)²⁵.

Nel caso in esame, nessun elemento di segno positivo è rinvenibile, al di là della mera incensuratezza all'uopo insufficiente per dettato normativo.

Peraltro, la condotta concomitante e susseguente al reato, di insistita rivendicazione della bontà del proprio operato, attraverso la reiterazione di argomentazioni richiamanti i contenuti già ritenuti illeciti, e la prospettazione di persecuzione complotti ai propri danni da parte di Forze di Polizia e addirittura della senatrice Segre, è elemento che non si limita alla mera mancata confessione o all'assenza di resipiscenza, ma consta di un *quid pluris* che connota negativamente la personalità di entrambi.

Deve tuttavia procedersi alla riduzione della pena nei confronti di FRANZO, per effetto dell'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 604**bis** co. 3 c.p., che, alla luce dei criteri di cui all'art. 133 c.p., già considerati come la giovane età dell'imputato e la recedente adesione al Movimento, si stima equa nella misura di sei mesi di reclusione

Per le medesime ragioni sopra esposte, evidentemente negativa risulta la prognosi di futura astensione dalla commissione di reati, apparendo in sé anzi scontata la recidiva a maggior ragione considerato che neppure una condanna definitiva a carico di altro appartenente al Movimento ha sortito alcun effetto deterrente in capo agli appellanti.

Per tutte le ragioni esposte, la sentenza impugnata deve essere parzialmente riformata come in dispositivo.

Segue, ai sensi dell'art. 592 c.p.p, la condanna dell'appellante VERRI al pagamento delle spese processuali del grado

²² Cass., Sez. II n. 23903/20. Vedi anche Cass., Sez. II, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv 249163

²³ Cass., Sez. 3, Sentenza n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899 – 01. Ex plurimis, anche sez. 6, 16 giugno 2010, n. 34364, rv. 248244; sez. 2, 11 ottobre 2004, n. 2285, rv. 230691

²⁴ cfr. Cass., I, n. 3493 del 12/01/1979, Rv. 141726

²⁵ Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014 - dep. 03/07/2014, Lule, Rv. 25989901; sulla base di indirizzo consolidato, cfr. anche Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv. 260610; Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013, Rv. 254716; Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Rv. 252900).



P. Q. M.

Visto l'art. 599 c.p.p., in

PARZIALE RIFORMA

la sentenza emessa in data 7.3.2024 dal giudice per le indagini preliminari di Milano, appellata dagli imputati, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 604*bis* co. 3 c.p. nei confronti del solo FRANZO, ridetermina la pena inflitta al predetto appellante nella misura di sei mesi di reclusione; conferma nel resto l'impugnata sentenza.

Condanna VERRI al pagamento delle spese processuali del grado.

Indica in 45 giorni il termine per il deposito della motivazione.

Milano, 19.12.2024.

**Il Consigliere estensore
Federica Centonze**

**Il Presidente
Bruna Rizzardi**